



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 154 del 7 Gennaio 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattar e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.loggiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

25ª EDIZIONE COPPA PUGLIA

Stagione Sportiva 2024/2025

VARIAZIONE PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI ELIMINATORI - "TERZA FASE"

Seguito accordi Società interessate la gara POLIS BAGNOLO - CAPO DI LEUCA avrà luogo Mercoledì 8 Gennaio 2025 presso il Campo "Mundial 82" di Bagnolo del Salento inizio ore 15,30

Seguito accordi Società interessate la gara ATLETICO APRICENA - MARCONI ISCHITELLA avrà luogo Mercoledì 8 Gennaio 2025 presso il Madrepetra Stadium er.art. di Apricena inizio ore 15,30

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto avv. Antonio Miani, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'avv. Gaetano Anaclerio e del dott. Alessandro Monti, nella riunione del 07/01/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARE DEL 1/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/12/2024 VEGLIE - VIRTUS LOCOROTONDO 1948

Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali

RILEVATO IN FATTO

La società ASD VEGLIE, con ricorso tempestivamente preannunciato a mezzo PEC e ritualmente notificato alla controparte, ha adito questo Giudice avverso il risultato della gara in oggetto, invocando l'errore tecnico dell'arbitro, consistente nell'annullamento della rete segnata dai propri calciatori.

L'istante ha affermato che la rete sarebbe stata segnata su tiro d'angolo impattato esclusivamente da un calciatore dell'ASD VEGLIE, mentre l'arbitro ha annullato la segnatura per un fuorigioco segnalato dal proprio assistente.

La ricorrente ha prodotto a sostegno del ricorso un video dell'azione ed una dichiarazione di contestazione sottoscritta dall'arbitro per ratifica e ricevuta.

L'istante ha concluso chiedendo la ripetizione dell'incontro.

La resistente non ha trasmesso proprie deduzioni in merito al contenuto del ricorso.

Questo Giudice, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Sportiva ha fissato la riunione del 7.1.24 per la decisione del ricorso, giusta provvedimento pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n. 138 del 17.12.24.

Le parti non hanno fatto pervenire proprie memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile non vertendo l'oggetto su un "errore tecnico" dell'arbitro, bensì su una vera e propria "decisione tecnica" dell'arbitro durante la gara.

A mente del comma 1 lettera b) dell'art. 65 del Codice di Giustizia Sportiva i Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine "b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;".

Detta Regola prevede che "Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no e il risultato della gara, sono inappellabili." La Giurisprudenza Sportiva è consolidata nel ritenere che "la decisione sulla convalida di una rete è un provvedimento di natura tecnica, devoluto alla discrezionalità del Direttore di Gara e, come tale, insindacabile da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, alla luce delle norme del vigente C.G.S..

Preme peraltro evidenziare come la norma in questione sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, con le relative valutazioni e decisioni di natura tecnica/disciplinare adottate in campo dall'arbitro, devolute alla sua esclusiva discrezionalità tecnica, si esauriscano al suo termine. Ne consegue che le rilevazioni dell'arbitro non possono essere riviste se non nei particolari casi che l'ordinamento sportivo prevede. Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure, ha dichiarato inammissibile il reclamo in prima istanza dell'A.S. Viterbese Castrense S.r.l." (cfr. ex multis C.S.A. - SEZIONEII: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 13/CSA del 12 Novembre 2019).

In proposito, la stessa istante ha riferito che il direttore di gara ha motivato nell'immediatezza l'annullamento della rete su segnalazione del proprio assistente.

A conferma di quanto innanzi l'assistente arbitrale, con supplemento di rapporto reso a questo Giudice in data 10.12.24, ha ripercorso la dinamica dell'azione, che ha portato alla segnatura irregolare, riferendo quanto segue: "il cross partito da calcio d'angolo è stato deviato inizialmente da un primo attaccante del Veglie, con un successivo tocco da parte di un secondo attaccante della stessa squadra che ha segnato la rete, che però si trovava in posizione di fuorigioco".

Invero, l'errore tecnico si realizza quando il direttore di gara non applica il regolamento dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, non precipuamente per una interpretazione di un'azione di gioco, come tante altre durante una gara.

Nella fattispecie l'arbitro ed il proprio assistente dimostrano di conoscere il regolamento e di averlo applicato in ragione di quanto percepito e valutato sul campo, senza alcun dubbio, anche a distanza di ben dieci giorni successivi all'incontro.

Quanto al video prodotto dalla ricorrente, questo Giudice non può utilizzare la ripresa fuori dai casi tassativi previsti dall'art. 61 del codice di giustizia sportiva.

Secondo il consolidato orientamento consolidato della Giurisprudenza Sportiva "L'art. 58, comma 1, CGS, prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva "nei casi previsti dall'ordinamento federale" ed il successivo art. 61, comma 2 individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione "di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione " (comma 2), o " al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto" (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023) è costante. L'opinione è quella infatti di ammettere l'utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari, con modalità previste dalla citata norma in ordine a tempi di richiesta ed a garanzia della genuinità della ripresa." (ex multis SEZ. I - DECISIONEN. 0009 C.F.A. del 25 luglio 2022 (A.S.D. Noceto); ed ancora: "È dunque inammissibile la prova offerta dalla istante per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell'arbitro (cfr. Corte Giust. Fed., 15 Marzo 2013, Pres. Sanino, in C.U. FIGC, 10 Giugno 2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l'erroneità di un'espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, Pres. Sandulli, in C.U. FIGC, 5 Giugno 2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell'arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell'espulsione a carico di un calciatore).

Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società ASD VEGLIE, disponendo l'addebito della tassa ricorso sul conto della società ricorrente; per l'effetto
- 2) di confermare il risultato della gara in oggetto di 0-2 in favore della società ASD VIRTUS LOCOROTONDO come conseguito sul campo.

GARE DEL 22/12/2024

Gara del 22/12/2024 VEGLIE - COPERTINO CALCIO

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. COPERTINO CALCIO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 14/01/2025 per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

GARE DEL 30/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 30/11/2024 PRO MASSAFRA 2022 – LATIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società U.S.D. Latiano, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla controparte, adiva questo Giudice avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore MELE FRANCESCO (09/10/2006), che a detta dell'istante era stato impiegato dalla resistente durante la gara de quo, sebbene non avesse scontato la squalifica pubblicata dalla Delegazione Provinciale di Taranto sul C.U. n. 68 del 20/04/2023.

La ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera a del CGS.

La resistente trasmetteva proprie controdeduzioni, eccependo che il calciatore in oggetto aveva già scontato la squalifica per tre giornate, pubblicata sul richiamato Comunicato, una nel campionato Under 17 e, quanto alle residue 2 giornate, nelle gare della prima squadra ufficiale della nuova società di appartenenza, ossia il PRO MASSAFRA 2022 militante nel campionato di Seconda Categoria, producendo le distinte delle gare richiamate.

In ogni caso la resistente faceva presente che il predetto calciatore non era stato schierato anche in due partite del campionato Juniores in corso, producendo a conferma le relative distinte di gara.

La società resistente concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del risultato conseguito sul campo.

Questo Giudice, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Sportiva ha fissato la riunione del 7.1.2025 per la decisione del ricorso, giusta provvedimento pubblicato dal C.R. Puglia sul C.U. n. 138 del 17.12.2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD LATIANO non è fondato e va rigettato per le seguenti motivazioni.

Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore MELE FRANCESCO (09/10/2006) è stato squalificato per 3 giornate, sanzione comminatagli in occasione della gara del Campionato Provinciale Under 17 della stagione sportiva 2022/2023 (cfr. C.U. n. 68 del 20/04/2023 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Taranto), disputata allorchè il menzionato calciatore militava nell'ASD Massafra Calcio.

Dagli accertamenti compiuti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Puglia è emerso che il predetto calciatore in data 4.10.2024 risulta tesserato dalla società Pro Massafra 2022.

Stando a quanto evidenziato dalla resistente effettivamente il calciatore MELE FRANCESCO alla data della gara in oggetto aveva già scontato la squalifica in occasione delle seguenti gare:

- la prima giornata in occasione dell'ultima gara del Campionato Under17 disputata tra la ASD Massafra (precedente squadra di appartenenza) e la Pro Massafra 2022 in data 7.5.2023, fatto da ritenersi pacifico perché ammesso dalla stessa ricorrente;

- la seconda e la terza giornata, in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria disputate il 5.10.2024 ed il 13.10.2024 dalla nuova società, ossia l'ASD Pro Massafra 2022.

È altresì documentato dalla società resistente che il calciatore MELE FRANCESCO non abbia preso parte anche ad altre due gare del Campionato Juniores della corrente stagione sportiva disputate dalla ASD Pro Massafra il 26.10.2024 ed il 23.11.2024.

In sostanza, il calciatore MELE FRANCESCO nella gara in oggetto era in posizione regolare.

Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- 1) di dichiarare il calciatore MELE FRANCESCO della ASD Pro Massafra 2022 in posizione regolare relativamente alla gara in oggetto; per l'effetto
- 2) di respingere il ricorso proposto dalla società USD Latiano, addebitando sul conto della società ricorrente la tassa ricorso;
- 3) di confermare il risultato della gara di 4 - 0 in favore della società ASD Pro Massafra 2022 come conseguito sul campo.

GARE DEL 14/12/2024

Gara del 14/12/2024 ESPERIA MONOPOLI A R.L. - FOOTBALL CLUB SANTERAMO

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. FOOTBALL CLUB SANTERAMO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 14/01/2025 per la decisione del ricorso.

Gara del 14/12/2024 SAN MARCO - BARLETTA 1922 A R.L.

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. SAN MARCO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 14/01/2025 per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 7/1/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci